Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 13ª seduta pubblica, per venerdì 24 settembre 1976, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (167).

(10529)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in XII seduta pubblica, per martedì 28 settembre 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (300).

(10528)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. **658.**

Norme di esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva delle ricompense al valore ed al merito dell'Esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia al valore dell'Esercito, riportata in effige nel quadro *A* annesso al presente decreto:

a) ha un diametro di 33 millimetri;

b) riporta, da un lato, il fregio pluriarma dello Esercito composto di corazza, sormontato da elmo romano, fucili, lance, asce, cannoni e saette incrociati, con intorno la leggenda « al valore dell'Esercito » e, dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati, di cui quelli esterni sono larghi tre millimetri e quelli interni quattro millimetri;

d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

e) si applica alla bandiera e allo stendardo, se concessa a comandi, corpi od enti che ne siano dotati; ovvero alla bandiera dell'arma o del servizio di appartenenza, in caso contrario.

Art. 2.

La croce al merito dell'Esercito, riportata in effige nel quadro *B* annesso al presente decreto:

a) ha forma di croce patente ritondata, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

b) riporta, al centro, inscritta in una circonferenza in rilievo, del diametro di 16 millimetri, una corona turrita; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, riporta la leggenda « al merito dell'Esercito »; sul braccio verticale superiore viene inciso il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto; sul braccio verticale inferiore riporta il monogramma della Repubblica italiana;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti, di cui quelli esterni larghi tre millimetri e di colore giallo oro, quelli interni larghi quattro millimetri e di colore vermiglione scarlatto;

d) si porta sul petto o si applica alla bandiera e allo stendardo secondo quanto stabilito nei punti *d*) ed *e*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni regolamentari relative all'uso e alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valore dell'Esercito. Sul nastrino della medaglia d'oro o d'argento viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro o d'argento.

L'insegna della medaglia al valore dell'Esercito può essere indossata anche sull'abito civile.

Sul nastrino della croce al merito dell'Esercito, d'oro o di argento, indossato in luogo delle insegne secondo le disposizioni in vigore, viene applicata rispettivamente una corona d'oro o d'argento.

Art. 4.

Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

a) dalle autorità militari centrali, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;

b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata, in caso di atti ed attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze od appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;

c) dall'autorità militare di grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porne in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1974, n. 330, il termine suindicato è di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; per i fatti avvenuti all'estero non è prescritto termine alcuno.

Art. 5.

Le ricompense al valore ed al merito dell'Esercito sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 26 luglio 1974, n. 330, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o da altra autorità designata dal Ministro per la difesa.

Art. 6.

Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati, per gli adempimenti previsti dall'art. 10, terzo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 330, la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni.

Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 2

QUADRO "A" MEDAGLIA AL VALORE DELL'ESERCITO.

QUADRO "B" CROCE AL MERITO DELL'ESERCITO

NASTRINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **659**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata di Lourdes, in Maranello.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata di Lourdes, in località Pozza del comune di Maranello (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **660**.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della congregazione delle missionarie della carità di Calcutta, in Roma.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia della congregazione delle missionarie della carità di Calcutta, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1976.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1972, registro n. 13, foglio n. 15, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la lettera in data 21 marzo 1973, diretta al presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, con la quale il prof. Arnaldo Maria Angelini, a seguito della sua nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'energia nucleare, ha rassegnato, per ragioni di incompatibilità, le dimissioni da consigliere di amministrazione del C.N.E.N.;

Considerato che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2, della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Lizzeri è nominato membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in qualità di esperto di tecnica industriale, in sostituzione del prof. Arnaldo Maria Angelini, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 28

(10376)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lungomare reggino, ad estensione di precedente vincolo apposto con decreto ministeriale 1° aprile 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 21 aprile 1959);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico avendo valore estetico e tradizionale costituito dal bellissimo lungomare, dalle zone verdi in-

terne, dall'antico castello con il suo parco, nonché dagli edifici, quale la cattedrale ed altri, che pur costruiti all'inizio del secolo, hanno rilevante valore estetico e compositivo;

Decreta:

La zona lungomare sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

zona interna al perimetro formato dalla riva del mare fino alla intersezione con la sponda sinistra della Fiumara dell'Annunziata, indi da detta sponda fino all'intersezione con l'asse del viale Genoese Zerbi, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Maldonato, indi da detto asse fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Domenico Romeo, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Domenico Tripepi, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Fata Morgana, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Aschenez, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Apollo, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Paolo Pellicano, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Mazzini, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Domenico Muratori, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via XXI Agosto, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via S. Francesco di Paola, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Arigine Calopinace, indi da detto asse fino all'intersezione con la sponda destra della Fiumara Calopinace, indi da detta sponda fino alla riva del mare sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale,* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA:

a) zona dell'abitato costituente nucleo avente valore estetico e tradizionale;

b) zona Eremo Botte;

c) località « Terreti »;

d) sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona.

(*Omissis*).

Risulta senza dubbio che si tratta di una zona avente valore estetico tradizionale costituito dal bellissimo lungomare, dalle zone verdi interne, dall'antico castello con il suo parco, nonchè dagli edifici, quale la cattedrale ed altri, che pur costruiti all'inizio del secolo, hanno rilevante valore estetico e compositivo.

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

zona interna al perimetro formato dalla riva del mare fino all'intersezione con la sponda sinistra della Fiumara dell'Annunziata, indi da detta sponda fino all'intersezione con l'asse del viale Genoese Zerbi, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Maldonato, indi da detto asse fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Domenico Romeo, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Domenico Tripepi, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Fata Morgana, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Aschenez, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Apollo, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Paolo Pellicano, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Mazzini, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Domenico Muratori, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via XXI Agosto, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via S. Francesco di Paola, indi da detto asse fino all'intersezione con l'asse della via Argine Calopinace, indi da detto asse fino all'intersezione con la sponda destra della Fiumara Calopinace, indi da detta sponda fino alla riva del mare sopra citato.

(*Omissis*).

La protezione di cui al punto 1/*a*), *b*), *c*) e *d*) si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti 1/*a*), *b*), *c*) e *d*), nei nuovi limiti preposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rovetta, in Rovetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Rovetta con sede in Rovetta (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipen-

denti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rovetta con sede in Rovetta (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10382)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Motori frazionari, in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Motori frazionari di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10381)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe, in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Elettropompe di Rovigo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10380)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spica refrattari - Società prodotti industrie ceramiche e affini, in Castelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Spica refrattari - Società prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spica refrattari - Società prodotti industria ceramiche ed affini di Castelli (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10383)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Siena si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Siena ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10451)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1976 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1976 presentato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) nel quale sono previsti, a fronte di disponibilità pari a L. 19.459.000.000, investimenti immobiliari per lire 9.100.000.000, acquisti di titoli a reddito fisso per L. 5.000.000.000, stipula di mutui ipotecari per L. 5.200.000.000, prestiti agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego per lire 124.000.000, depositi bancari per L. 35.000.000;

Vista la delibera del 21 novembre 1975, con la quale l'Istituto ha deciso di impiegare nei modi indicati le disponibilità eccedenti le ordinarie necessità di gestione per l'esercizio 1976;

Considerato che l'Istituto intende impiegare parte delle disponibilità nell'acquisto di immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del tesoro con nota n. 101332 del 17 gennaio 1976;

Visto il parere favorevole del Ministero del bilancio e della programmazione economica espressa con nota n. 3/121 del 20 gennaio 1976;

Ritenuto che la richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge n. 153/1969, possa essere accolta a condizione che le somme destinate ad investimenti immobiliari eccedenti il terzo delle disponibilità siano impiegate per l'acquisto di immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare e siano riassorbite negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1976, presentato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali a condizione che le somme destinate ad investimenti immobiliari eccedenti il terzo delle disponibilità siano impiegate per l'acquisto di immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare e siano riassorbite negli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(10389)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni metalliche Cosmetal di Morilli Luigi, in Recanati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Costruzioni metalliche Cosmetal di Morilli Luigi con sede in Recanati (Macerata), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni metalliche Cosmetal di Morilli Luigi con sede in Recanati (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10384)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso montano delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno comprendente gli interi territori dei comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del consiglio comunale di Montenero Valcocchiara, dai sindaci di Cerro al Volturno e Rocchetta al Volturno e dalla giunta municipale di Montaquila;

Considerato che l'opposizione del consiglio comunale di Montenero Valcocchiara riguarda le leggi urbanistiche di propria competenza — che tengono conto dello sviluppo e dell'organizzazione degli insediamenti residenziali — mentre quelle sulla tutela del paesaggio, di competenza della soprintendenza, controllano invece

la possibilità degli insediamenti stessi in modo da non danneggiare l'ambiente e che il vincolo non è di inedificabilità ma di consiglio;

Considerato che l'illegittimità della delibera della commissione provinciale — lamentata dal comune di Cerro al Volturno — non è accettabile in quanto, così come si evince dal verbale, le votazioni sono state fatte e descritte singolarmente da ogni sindaco e non in blocco e che tutto il territorio comunale di Cerro al Volturno è di alto valore paesaggistico e costituisce un'unità morfologica riconosciuta all'unanimità dai singoli componenti della commissione;

Considerato che i motivi d'impugnativa apposti dal sindaco di Rocchetta al Volturno, simili a quelli sopradescritti, vanno quindi controdedotti alla stessa maniera;

Ritenuto che il territorio di Montaquila è nelle propaggini del massiccio delle Mainarde e fa parte morfologicamente dell'alta valle del Volturno contrariamente a quanto affermato dalla giunta municipale di Montaquila; che per la legge n. 1497 il rappresentante del comune in seno alla commissione è il sindaco; e che infine la dipendenza « mandamentale » di Montaquila è solo un fatto amministrativo;

Considerate pertanto respinte le quattro sopraelencate opposizioni;

Stabilito che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formando un unico « hinterland » paesistico e morfologico di considerevole aspetto, costituisce un complesso estetico-tradizionale nonchè un quadro naturale di grande rilievo; le orride balze delle Mainarde si contrappongono alla pacatezza e alla estensione dell'altopiano contenente gli insediamenti residenziali di Castel S. Vincenzo e di Rocchetta al Volturno, degli esempi di contenimento e di inserimento delle strutture dell'uomo nel contesto naturale dell'ambiente; la monumentalità della montagna di Montenero, che continua con l'orrido della profonda gola dell'alto Volturno, si contrappone all'aspetto cattedratico, quasi innaturale, del centro storico di Cerro al Volturno che con il suo Castello medioevale fa il punto della maestosità del paesaggio; tutta la zona di cui si propone il vincolo è, nella sua vastità, una unione di quadri d'insieme che non può essere disgiunta o, quantomeno, frazionata nei suoi molteplici aspetti della intera zona per le intere estensioni dei territori comunali;

Decreta:

Il complesso montano delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno sita nei territori dei comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale complesso comprende gli interi territori comunali di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza ai beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici di Campobasso curerà che i comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro i termini di legge a norma del succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 28 luglio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 4

Oggi, 17 novembre, previo invito diramato con lettera n. 1523 del 13 novembre 1972, si è riunita presso l'albergo « Volturno » di Colli al Volturno la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia, per il sopralluogo ai comuni dell'alta valle del Volturno e per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento di vincolo paesistico del complesso montano delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno per le zone interessanti i comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Colli al Volturno, Cerro al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila.

(*Omissis*).

La proposta di vincolo viene così formulata:

Comune di Pizzone:

il vice sindaco non è d'accordo perchè il territorio è frazionato e quindi vengono a mancare le zone per costruire. La commissione decide di vincolare tutto il territorio del comune.

Comune di Montenero Valcocchiara:

non è rappresentato dal sindaco. La commissione decide di vincolare tutto il territorio del comune.

Comune di Castel S. Vincenzo:

non è rappresentato dal sindaco. La commissione decide di vincolare tutto il territorio del comune.

Comune di Cerro al Volturno:

il sindaco si oppone all'apposizione del vincolo all'intero territorio comunale per i seguenti motivi: il vincolo così concepito non è basato su uno studio particolareggiato e viene apposto in modo semplicistico senza tener presente le esigenze vincolistiche del territorio.

Inoltre fa presente che la legge del 29 giugno 1939, n. 1497, non è basata su principi democratici e non rispetta la realtà di oggi; infatti oggi i comuni sono retti da consigli comunali, ad espressione popolare, ai quali è demandata ogni decisione di interesse della collettività.

Comune di Colli al Volturno:

il sindaco si oppone alla proposta di vincolo con la stessa motivazione del sindaco di Cerro al Volturno.

Comune di Rocchetta al Volturno:

il sindaco si oppone alla proposta di vincolo con la stessa motivazione del sindaco di Cerro al Volturno.

Comune di Montaquila:

il sindaco si oppone alla proposta di vincolo con la stessa motivazione del sindaco di Cerro al Volturno.

I limiti sopradescritti delle zone da tutelare sono riportati in una planimetria che fa parte integrante del presente verbale.

La commissione, a maggioranza, approva la proposta di vincolo di cui sopra e il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45.

(*Omissis*).

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione del feltro operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10379)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1976.

Approvazione dello stato di previsione deil'entrata e della spesa della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per il periodo 1° aprile 1976-31 dicembre 1976.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che istituisce la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e che stabilisce che per il bilancio della stessa debbono seguirsi le norme previste dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, concernente l'approvazione del bilancio della Cassa delle ammende;

Ritenuto che in base a questa disposizione di legge ed al decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, il bilancio di previsione della Cassa delle ammende è approvato dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1976, dell'anno finanziario 1976 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste: L. 1.000.200.000;
uscite previste: L. 1.000.200.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

BILANCIO PREVENTIVO DELLO STATO PER L'ANNO 1976 (PERIODO 1° APRILE-31 DICEMBRE 1976) DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO.

Entrate

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Consistenza per l'anno finanziario 1976
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	
	Categoria II - *Trasferimenti*	
102	Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni	(*per memoria*)
103	Differenza fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai condannati (art. 23, legge 26 luglio 1975, n. 354)	1.000.200.000
	Categoria III - *Redditi*	
110	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	(*per memoria*)

Uscite

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno finanziario 1976
	Titolo I - SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	
	Categoria III - *Acquisto di beni e servizi*	
104	Spese di ufficio stampati e cancelleria	150.000
105	Spese casuali	50.000
	Categoria IV - *Trasferimenti*	
107	Assegnazione ai consigli di aiuto sociale (legge 26 luglio 1975, n. 354)	1.000.000.000
		1.000.200.000

(10358)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 303912 del 19 luglio 1976, con la quale il dirigente superiore dott. Berardo Clemente, appartenente alla Direzione generale del tesoro, è stato designato a far parte del consiglio generale del suddetto istituto in sostituzione del dott. Amos Carletti, non appartenente alla predetta Direzione generale del tesoro, requisito esplicitamente richiesto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Decreta:

Il dott. Berardo Clemente entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dott. Amos Carletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1976

Il Ministro: OSSOLA

(10297)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976 e 23 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10386)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976 e 28 giugno 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10385)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società W. Sanderson & Sons S.p.a., in Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina, con effetto dall'11 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società W. Sanderson & Sons S.p.a., con sede in Messina, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10387)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Dreher, in Venezia, stabilimento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, stabilimenti di Torino e Trieste, con effetto dal 31 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento relativamente allo stabilimento di Trieste;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, stabilimento di Trieste, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10388)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Protezione delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Mopast - Salone nazionale degli impianti, macchine, attrezzature, forniture per mulini, pastifici, riserie, industrie dolciarie », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Mopast - Salone nazionale degli impianti, macchine, attrezzature, forniture per mulini, pastifici, riserie, industrie dolciarie » che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 7 novembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(10444)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 settembre 1976.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Teverola.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, venne sciolto il consiglio comunale di Teverola e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del viceprefetto ispettore aggiunto dott. Vincenzo Madonna.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata alla opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre a decorrere dal 5 settembre 1976, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta), con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 5 settembre 1976, verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Teverola (Caserta), affidata al viceprefetto ispettore aggiunto dott. Vincenzo Madonna, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi a decorrere dal 5 settembre 1976.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

(10317)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 settembre 1976.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Lusciano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, venne sciolto il consiglio comunale di Lusciano e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del direttore di sezione dottor Piero Ucci.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata alla opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre a decorrere dal 5 settembre 1976 a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicemebre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta), con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 5 settembre 1976, verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Lusciano (Caserta), affidata al direttore di sezione dott. Piero Ucci, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi a decorrere dal 5 settembre 1976.

Caserta, addì 4 settembre 1976

Il prefetto: D'ADAMO

(10316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasette società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fer Felsina, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 14 novembre 1962, rep. n. 25277, reg. soc. n. 14498;

2) società cooperativa agricola fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. di Castel di Casio, in Castel di Casio (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 7 giugno 1961, rep. n. 15780, reg. soc. n. 13861;

3) società cooperativa agricola C.O.S. Cooperativa ortifrutticola Santerno, in Imola (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 7 dicembre 1950, rep. n. 20262/8084, reg. soc. n. 9621;

4) società cooperativa edificatrice G. Bentivogli, in Molinella (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 6 giugno 1957, rep n. 3023/756, reg. soc. n. 12314;

5) società cooperativa consumo del popolo Loghetti, in Monte San Pietro (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 10 febbraio 1957, rep. n. 22408, reg. soc. n. 12212;

6) società cooperativa Comacchiese pesca acque interne, in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 2 settembre 1966, rep. n. 18921/7405, reg. soc. n. 22761;

7) società cooperativa agricola Lavoratori della terra di Sabbioni di Pescara, in Sabbioni di Pescara (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu, in data 11 giugno 1962, rep. n. 44667, reg. soc. n. 2168;

8) società cooperativa edilizia Il Panaro tra i giornalisti, pubblicisti e collaboratori, in Modena, costituita per rogito Zibordi in data 19 novembre 1963, rep. n. 15834/5073, reg. soc. numero 4561;

9) società cooperativa sviluppo agricolo Valsecchia, in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 27 gennaio 1964, rep. n. 10882/4052, reg. soc. n. 4625;

10) società cooperativa edilizia Casa Nostra, in Milano, costituita per rogito Marsico in data 31 luglio 1968, rep. n. 51700, reg. soc. n. 137381;

11) società cooperativa edilizia Il Sole, in Milano, costituita per rogito Bellotti in data 8 maggio 1968, rep. n. 4043, reg. soc. n. 136280;

12) società cooperativa edilizia Lambda, in Milano, costituita per rogito Scannone in data 3 settembre 1968, rep. n. 155848, reg. soc. n. 137255;

13) società cooperativa edilizia Lambro, in Milano, costituita per rogito Andreottola in data 8 novembre 1962, rep. n. 50606/2908, reg. soc. n. 117837;

14) società cooperativa edilizia Phocaena, in Milano, costituita per rogito Masini in data 22 novembre 1963, rep. n. 13707, reg. soc. n. 123090;

15) società cooperativa edilizia Fratelli Kennedy, in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Avanzini in data 2 luglio 1968, rep. n. 24021, reg. soc. n. 136745;

16) società cooperativa di consumo di Endine Gaiano, in Endine Gaiano (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 28 novembre 1954, rep. n. 2288/938, reg. soc. n. 3746;

17) società cooperativa famigliare di consumo di Lomagna, in Lomagna (Como), costituita per rogito Gaetani in data 26 gennaio 1946, rep. n. 1601/730, reg. soc. n. 572;

18) società cooperativa pescatori di S. Matteo, in San Matteo delle Chiaviche di Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 8 dicembre 1945, rep. n. 1284, reg. soc. n. 1658;

19) società cooperativa edilizia La Fontana, in Gerenzano (Varese), costituita per rogito Calvano in data 27 maggio 1963, rep. n. 5348, reg. soc. n. 6300;

20) società cooperativa edilizia Aminta, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 31 agosto 1963, rep. n. 11703/1198, reg. soc. n. 1434;

21) società cooperativa Case economiche e popolari per dipendenti Direzione generale Cogne - Torino, in Torino, costituita per rogito Mandelli in data 3 maggio 1948, rep. n. 28823/12240, reg. soc. n. 303;

22) società cooperativa edile Ca' Zoiosa, in Torino, costituita per rogito Turbil in data 29 ottobre 1953, rep. n. 14400/3644, reg. soc. n. 1076;

23) società cooperativa C.E.I.P.S. - Cooperativa edilizia impiegati previdenza sociale, in Torino, costituita per rogito Santoro in data 4 dicembre 1954, rep. n. 33470, reg. soc. n. 45;

24) società cooperativa edilizia Chiwa, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. n. 12253/1405, reg. soc. n. 1943;

25) società cooperativa edilizia Concordia, in Torino, costituita per rogito Morano in data 20 aprile 1965, rep. n. 261514, reg. soc. n. 365;

26) società cooperativa edilizia Concordia, in Torino, costituita per rogito Poma in data 1° agosto 1963, rep. n. 28093/2116, reg. soc. n. 1629;

27) società cooperativa Consorzio provinciale cooperative di abitazione, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 29 novembre 1963, rep. n. 18742, reg. soc. n. 138;

28) società cooperativa edilizia Corso Belgio, in Torino, costituita per rogito Poma in data 19 luglio 1963, rep. n. 27509/2081, reg. soc. n. 1458;

29) società cooperativa edificatrice Costanza A.T.M., in Torino, costituita per rogito Pavese in data 6 settembre 1963, rep. n. 17288, reg. soc. n. 2052;

30) società cooperativa edificatrice Vesuvio, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 31 gennaio 1963, rep. n. 15878, reg. soc. n. 470;

31) società cooperativa edilizia Gardena, in Ivrea (Torino), costituita per rogito Burbatti in data 6 febbraio 1963, repertorio n. 9986, reg. soc. n. 1023;

32) società cooperativa edilizia Eleonora, in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 5 ottobre 1963, rep. n. 10294, reg. soc. n. 2239;

33) società cooperativa agricola Frutticoltori del Monregalese, in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Branda in data 20 agosto 1959, rep. n. 4856, reg. soc. n. 524;

34) società cooperativa edilizia Casa Bella, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 8 gennaio 1968, rep. n. 39431, reg. soc. n. 3780;

35) società cooperativa edilizia Candida, in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 12 gennaio 1960, repertorio n. 32581/10939, reg. soc. n. 1390;

36) società cooperativa edilizia fra Mutilati ed invalidi di guerra - Patria - Lavoro - Famiglia, in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 12 novembre 1957, repertorio n. 25480/8868, reg. soc. n. 1272;

37) società cooperativa di consumo Romolo Givonetti, in Ponderano (Vercelli), costituita per rogito Preta in data 9 febbraio 1963, rep. n. 44569, reg. soc. n. 4165.

(10322)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Milano-Linate

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Monza, Muggiò, Lissone, Brugherio, Cologno Monzese, Vimodrone e Pioltello a decorrere dal giorno 8 settembre 1976; dei comuni di Segrate, Carpiano, San Donato Milanese, Melegnano, Mediglia, Rodano, Pantigliate e Peschiera Borromeo a decorrere dal 9 settembre 1976; dei comuni di Cerro al Lambro e Casaletto Lodigiano a decorrere dal 10 settembre 1976; dei comuni di Torrevecchia Pia, Landriano, Bescapè e San Giuliano Milanese a decorrere dal 13 settembre 1976 delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Milano-Linate.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per i trasporti produrre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 28 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1976.

(10406)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di mineralogia, di geofisica applicata e di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) mineralogia;
2) geofisica applicata;
3) chimica fisica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10402)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica e di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;
2) geometria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10404)

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia e vacante la cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10397)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10396)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante la seconda cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10395)

Vacanza delle cattedre di metallurgia fisica e di industrializzazione ed unificazione edilizia presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) metallurgia fisica;
2) industrializzazione ed unificazione edilizia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10405)

Vacanza della seconda cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10400)

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10398)

Vacanza della seconda cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10399)

Vacanza delle cattedre di ricerca operativa, analisi matematica (quinta cattedra), chimica teorica e struttura della materia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) ricerca operativa;
2) analisi matematica (quinta cattedra);
3) chimica teorica;
4) struttura della materia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10403)

Vacanza delle cattedre di zoologia, ecologia e di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) zoologia;
2) econologia;
3) analisi matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2919/M)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2929/M)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2926/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di segretario in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1975, n. 2639, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1974, n. 7155.

(10518)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, a dodici posti di commesso degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 2 settembre 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 agosto 1974, a dodici posti di commesso degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

(10304)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cento posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1976, supplemento straordinario al n. 1, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati idonei e vincitori del concorso, per esami, a cento posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 ottobre 1974.

(10221)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di restauratore di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 303, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di restauratore di opere d'arte, di tecnici radiologi e di tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(10473)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 293, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi dell'Umbria.

(10474)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 294, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Sardegna.

(10475)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi delle Puglie.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 292, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi delle Puglie.

(10476)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 295, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi del Piemonte.

(10477)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 291, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi delle Marche.

(10478)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 290, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Lombardia.

(10479)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 289, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Liguria.

(10480)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 287, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi dell'Emilia-Romagna.

(10481)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 288, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto.

(10482)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'agosto-settembre 1975, n. 2/3, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1975, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 286, relativo alla graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi della Basilicata.

(10483)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

Con provvedimento 27 luglio 1976, n. 62/32641, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1975:

1) Calizzano ed uniti;
2) Millesimo ed uniti.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Savona entro giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(10223)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Chieti

Si rente noto che con decreto 17 maggio 1976, n. 2188, è stato indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario nel comune di Chieti.

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Chieti entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Altre notizie potranno essere assunte presso il comune interessato o l'ufficio del medico provinciale di Chieti.

(9942)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso a due posti di assistente pediatra della sezione neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pediatra della sezione neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(10353)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO DI LUCCA-CARIGNANO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla seconda divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla seconda divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lucca-Carignano.

(10371)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1976, n. **26**.

Norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 17 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nozione di opera pubblica

Agli effetti della presente legge la nozione di opera pubblica e quella di lavoro pubblico sono unificate.

Nella nozione di opera pubblica rientrano le prestazioni, gli acquisti e le forniture necessarie perchè l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente, nel risultato, alle finalità cui è destinata.

Art. 2.

Fasi del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo preordinato all'esecuzione di opere pubbliche della provincia consta delle seguenti fasi:

a) deliberazione dell'opera;
b) affidamento della progettazione;
c) parere consultivo sul progetto, se prescritto dalle vigenti disposizioni;
d) approvazione del progetto;
e) scelta dell'esecutore dell'opera;
f) stipulazione del contratto ed impegno della spesa;
g) consegna dei lavori.

Per quanto non regolato dalla presente legge, si applica la normativa vigente. Gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 18 della presente legge valgono anche per gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della giunta provinciale.

Art. 3.

Deliberazione dell'opera

Le opere da eseguire sono deliberate dalla giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

Si intendono comprese nei programmi, e pertanto deliberate, le singole opere che, agli appositi capitoli del bilancio di previsione della provincia, siano specificate nella loro natura, e delle quali risultino definite la destinazione ed il comune ove saranno realizzate.

Nelle deliberazioni di approvazione di cui al primo comma è implicita la delega all'assessore ai lavori pubblici degli adempimenti previsti ai successivi articoli.

Art. 4.

Contenuto dei programmi annuali

I programmi devono contenere:

a) il numero del capitolo del bilancio di previsione con la relativa denominazione;
b) l'elenco delle opere da eseguire riferibili al capitolo di bilancio.

Per ciascuna opera compresa in programma devono essere indicati:

a) il tipo di intervento;
b) la definizione dell'opera;
c) l'importo previsto per la realizzazione dell'opera.

Una quota della disponibilità del capitolo di bilancio deve essere riservata in programma per far fronte ad eventuali aumenti dovuti a valutazioni di progetto superiori alle previsioni di programma, ovvero ad aumenti d'asta o a perizie di variante tecnica e suppletiva.

Entro i limiti stabiliti dalla legge di contabilità, le somme previste in programma, che risultino non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, sono utilizzate negli esercizi finanziari successivi, secondo le destinazioni indicate nei rispettivi capitoli.

Art. 5.
Pubblicazione dei programmi

Al fine di conoscere le imprese interessate ad eseguire i lavori, l'assessorato ai lavori pubblici può pubblicare i programmi annuali e le loro modifiche su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio provinciale.

In tempo utile dalla data di pubblicazione, le imprese comunicano all'amministrazione provinciale l'elenco delle opere che sono interessate ad eseguire.

Le comunicazioni, con le quali le imprese si dichiarano disposte ad eseguire i lavori, non vincolano l'amministrazione provinciale.

Per le opere da eseguire, la provincia non è tenuta ad altre forme di pubblicità.

Art. 6.
Affidamento della progettazione

La progettazione delle opere è eseguita dalla direzione tecnica provinciale o affidata a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale provvederà all'approvazione di un disciplinare-tipo per l'affidamento degli incarichi di progettazione a privati professionisti.

La compilazione del progetto da parte della direzione tecnica provinciale o l'affidamento dell'incarico di progettazione a privati professionisti ha luogo dopo che la giunta provinciale, su proposta dell'assessorato provinciale competente in relazione alla destinazione dell'opera ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche dell'opera.

Può farsi luogo direttamente alla compilazione del progetto o all'affidamento dell'incarico di progettazione, qualora in programma siano già definite le caratteristiche delle singole opere.

Gli incarichi di progettazione a privati professionisti sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici, che stipula i relativi disciplinari ed impegna la spesa.

Qualora l'opera rivesta particolare importanza, l'assessore ai lavori pubblici, con proprio decreto, può indire un pubblico concorso o un concorso limitato ad alcuni privati professionisti per la presentazione del progetto di massima.

In caso di concorso limitato, può essere corrisposto a ciascun partecipante un compenso forfettario non superiore all'onorario spettante, ai sensi della tariffa professionale, per la redazione del progetto di massima.

Il compenso forfettario o il premio in caso di pubblico concorso corrisposto al concorrente cui sarà affidata la progettazione esecutiva, è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.

Art. 7.
Parere consultivo sul progetto

I progetti definitivi da sottoporre, secondo le vigenti disposizioni provinciali, all'esame del competente organo consultivo della giunta provinciale per il parere tecnico-amministrativo, devono essere già corredati dei prescriti pareri, licenze o autorizzazioni e nullaosta.

La direzione tecnica provinciale, quale organo consultivo della provincia, esprime il parere tecnico-amministrativo:

a) sui progetti degli enti locali il cui importo sia compreso fra lire 100 milioni e lire 300 milioni;

b) sui progetti di importo non superiore a lire 300 milioni, presentati da privati a corredo di domande di contributo, ove tale parere sia prescritto.

Il parere tecnico-amministrativo non è prescritto per le perizie che prevedono lavori di manutenzione.

Si prescinde da qualsiasi parere, licenza o autorizzazione o nullaosta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonchè per i lavori di manutenzione, sistemazione, rettifica e ripristino, che siano disposti dalla provincia e riguardino infrastrutture di interesse provinciale incluse nei piani urbanistici.

Le funzioni di segretario del comitato tecnico provinciale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici.

Art. 8.
Approvazione del progetto

I progetti delle opere sono approvati con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, salvo che, in relazione alla particolare natura dell'opera, la giunta provinciale abbia diversamente disposto.

L'approvazione del progetto da parte dell'assessore ai lavori pubblici è subordinata al parere positivo espresso dall'organo consultivo competente, ove prescritto.

L'approvazione del progetto dell'opera equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 9.
Sistemi di scelta dell'esecutore dell'opera

I sistemi di scelta dell'esecutore dell'opera sono:

a) la licitazione privata;

b) l'appalto concorso;

c) la trattativa privata.

L'assessore ai lavori pubblici decide in ordine al sistema da adottare per la scelta dell'esecutore dell'opera.

Art. 10.
Licitazione privata

La licitazione privata costituisce il normale sistema di scelta dell'esecutore dell'opera e si intende formalmente decisa con la diramazione delle lettere d'invito da parte dell'assessore ai lavori pubblici.

L'assessore ai lavori pubblici dirama gli inviti alla gara quando sussistono le seguenti condizioni:

a) che l'opera sia inclusa in programma o sia stata deliberata con apposito provvedimento della giunta provinciale;

b) che il progetto sia stato approvato.

La gara è presieduta dall'assessore ai lavori pubblici e vi partecipano l'ingegnere capo della provincia, due funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, e un funzionario della carriera direttiva, ruolo tecnico, dell'assessorato ai lavori pubblici. In assenza dell'assessore ai lavori pubblici la gara è presieduta dall'ingegnere capo della provincia.

L'assessore ai lavori pubblici può disporre che la gara abbia luogo senza assistenza dell'ufficiale rogante.

L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto.

I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Art. 11.
Appalto concorso

Quando la realizzazione dell'opera esiga la ricerca di speciali soluzioni tecniche ovvero speciali metodi esecutivi e l'opera stessa sia inclusa in programma o deliberata con apposito provvedimento della giunta provinciale, l'assessore ai lavori pubblici può indire con proprio decreto l'appalto concorso.

Si può altresì ricorrere all'appalto concorso per la realizzazione di opere complesse, per le quali si ritenga opportuno avvalersi, anche in fase di progettazione, delle imprese che abbiano particolare esperienza nello specifico settore.

Col decreto sono altresì approvate le direttive di massima e le condizioni per l'appalto concorso ed è costituita una commissione di 3 o 5 membri, chiamata ad esprimere il giudizio

sugli elementi economici e tecnici delle offerte che saranno presentate dalle imprese invitate. Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto, ruolo amministrativo, dell'assessorato ai lavori pubblici.

Per direttive di massima e condizioni per l'appalto concorso si intendono:

a) il piano di massima dell'opera;

b) l'importo presunto dei lavori;

c) il termine per la presentazione del progetto esecutivo e la proposta del corrispettivo, con specificazione se questo ultimo debba determinarsi a corpo o mediante l'applicazione di prezzi unitari;

d) il termine per la pronuncia dell'amministrazione provinciale sull'offerta delle imprese invitate.

Il contratto è stipulato con l'impresa prescelta dalla commissione, salvo che, con provvedimento motivato, l'assessore ai lavori pubblici decida di non procedere alla stipulazione. La stipulazione del contratto è subordinata all'approvazione del progetto.

Art. 12.

Trattativa privata

Si ricorre alla trattativa privata nei casi previsti dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nell'ipotesi in cui per l'acquisto di cose o per la fornitura in opera di prodotti non sia possibile promuovere la licitazione privata, in quanto la scelta deve essere fatta tenendo conto del prezzo e dei requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.

Quando la licitazione privata è andata deserta si può procedere all'appalto dei lavori mediante trattativa privata con offerte anche in aumento.

Qualora i fondi a disposizione siano insufficienti a coprire l'aumento richiesto, si può procedere mediante nuova trattativa privata, riducendo i lavori previsti in progetto, a condizione che sia assicurata la funzionalità dell'opera nella parte da eseguire.

Quando l'opera sia inclusa in programma o deliberata con singolo provvedimento e il progetto sia stato approvato, la direzione tecnica provinciale, su disposizione dell'assessore ai lavori pubblici, provvede alle trattative per la scelta dell'esecutore dell'opera.

A conclusione delle trattative, la direzione tecnica provinciale indica all'assessore ai lavori pubblici in apposita relazione le imprese interpellate e propone quella con la quale stipulare il contratto, motivandone la scelta.

Art. 13.

Stipulazione dei contratti

I contratti di cui alla presente legge sono stipulati, su delega del presidente della giunta provinciale, dall'assessore ai lavori pubblici.

L'assessore ai lavori pubblici può stipulare in forma privata anche i contratti per i quali la normativa statale prescrive la forma pubblica amministrativa.

Gli atti contrattuali di cui alla presente legge non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Qualora la spesa per l'esecuzione dell'opera superi quella deliberata dalla giunta provinciale, l'assessore ai lavori pubblici può procedere alla stipulazione del contratto soltanto su autorizzazione della giunta provinciale.

Contestualmente alla stipulazione del contratto, l'assessore ai lavori pubblici, con proprio decreto, impegna la spesa e, ove si tratti di stipulazione conseguente a trattativa privata, motiva il ricorso a tale sistema di scelta dell'esecutore dell'opera.

Il contratto diviene esecutivo dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, del decreto che impegna la spesa necessaria per l'esecuzione dell'opera.

Art. 14.

Lavori in economia

L'esecuzione in economia di lavori inclusi in programma è autorizzata con decreto dell'assessore ai lavori pubblici in base a regolare perizia o progetto, sentiti i pareri prescritti dalla legge.

I decreti che autorizzano l'esecuzione in economia sono motivati e impegnano la spesa prevista.

La giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui al primo e secondo comma per l'esecuzione dei lavori in economia non inclusi in programma.

Art. 15.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto è divenuto esecutivo.

Oltre che nei casi di urgenza, l'assessore ai lavori pubblici, col decreto di impegno, può autorizzare l'immediato inizio dei lavori al fine di ridurre l'incidenza dell'onere derivante dalla revisione prezzi.

Nei casi di immediato inizio dei lavori, il direttore dei lavori tiene conto di tutto ciò che venga predisposto o somministrato dall'esecutore dell'opera ai fini del reintegramento delle spese, quando il decreto di impegno non venga registrato.

Nei casi di urgenza, col decreto di impegno della spesa, l'assessore ai lavori pubblici può autorizzare l'immediata esecuzione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto di cose. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che l'impresa ritiri le cose fornite, qualora il decreto di impegno non venga registrato.

Nell'ipotesi in cui l'impresa debba ritirare le cose fornite, può esserle corrisposto un indennizzo il cui ammontare è fissato in contratto e non può superare il 5% del valore delle forniture.

Art. 16.

Perizie di variante tecnica e suppletiva

All'approvazione di eventuali perizie di variante tecnica o di variante tecnica e suppletiva, redatte in corso d'opera, provvede con proprio decreto l'assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e le variazioni non superino il quinto del prezzo contrattuale.

Se le aggiunte o le variazioni superano il quinto del prezzo contrattuale, l'assessore ai lavori pubblici provvede alla stipulazione dell'atto di sottomissione previa approvazione della perizia da parte della giunta provinciale.

Contestualmente alla stipulazione dell'atto di sottomissione l'assessore ai lavori pubblici, con proprio decreto, impegna il supero di spesa.

Art. 17.

Altre competenze dell'assessore ai lavori pubblici

L'assessore ai lavori pubblici provvede con proprio decreto alle restanti approvazioni ed autorizzazioni, se prescritte, connesse con l'esecuzione e il collaudo dei lavori e con la liquidazione dei crediti dell'impresa.

Per consentire la corresponsione degli acconti revisionali di qualunque importo contestualmente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, il decreto di approvazione dei calcoli revisionali e di impegno della spesa è trasmesso all'organo di controllo, per il visto di legittimità e la registrazione, unitamente al mandato di pagamento.

Art. 18.

Imprese riunite in gruppo

Le imprese possono collegarsi e costituire un gruppo conferendo ad un'impresa capogruppo mandato ad esprimere le offerte ed a trattare con l'amministrazione provinciale.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.

La revoca del mandato non ha effetto nei confronti dell'amministrazione provinciale.

Al mandatario deve essere attribuita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo la verifica del risultato, sino all'estinzione di ogni rapporto.

L'impresa capogruppo è responsabile, nei confronti dell'amministrazione provinciale, anche delle obbligazioni assunte per le mandanti.

La giunta provinciale provvederà con regolamento a disciplinare le condizioni da osservare per l'ammissione agli appalti delle imprese riunite in gruppo.

Art. 19.

Tutela del personale della direzione tecnica provinciale

L'amministrazione provinciale assicura, mediante adeguata polizza, l'ingegnere capo della provincia ed il personale dipendente contro qualsiasi rischio connesso con i servizi d'istituto della direzione tecnica provinciale, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

Art. 20.

La normativa di cui alla presente legge si applica, in quanto compatibile, anche alle opere in corso di esecuzione.

Art. 21.

Al fine di ridurre i tempi di pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori pubblici, la giunta provinciale puo autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito senza limite di importo a favore dell'ingegnere capo secondo le vigenti norme di contabilità.

Ogni tre mesi e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, l'ingegnere capo deve presentare i conti delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(10151)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 44.

Modifica ed ulteriore finanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23 « Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 23 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, è così sostituito:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere — con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l'osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici — alla formazione, conservazione, aggiornamento e diffusione, anche a titolo oneroso, della carta tecnica regionale ».

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificato dal precedente art. 1, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1 miliardo, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio dell'esercizio 1976 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 12, categoria IX, il cap. 6902, con la denominazione: « Spese e compensi per studi, ricerche e rilievi per la formazione, conservazione, aggiornamento e diffusione della carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 1 miliardo per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

A detta spesa di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1976 fa carico al sopracitato cap. 6902, e quello per gli esercizi successivi sarà determinato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con legge di approvazione del piano pluriennale e del bilancio annuale e graverà sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1976, n. 45.

Provvidenze per la progettazione di infrastrutture viarie di preminente interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 23 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, sia attraverso i propri uffici, sia con affidamento di incarichi, attività di studio, ricerca e progettazione nel settore delle infrastrutture viarie della Regione nell'ambito delle direttive della pianificazione territoriale e della programmazione economica.

Tali attività verranno curate e coordinate dall'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, che disporrà l'affidamento degli incarichi di collaborazione previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, è autorizzata, nel piano finnaziario per il quadriennio 1976-79, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni con decorrenza dall'esercizo 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II, sezione V, rubrica n. 12, categoria IX, il cap. 6905, con la denominazione: « Spese per la retribuzione di incarichi per l'attività di studio, ricerca e progettazione di opere e di infrastrutture nel settore della viabilità regionale » e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 12, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 agosto 1976

COMELLI

(10014)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. **26.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, concernente interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi relativi alle opere idrauliche di quarta e quinta categoria e per quelle non classificate di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1973, n. 6, e per gli interventi relativi alle opere afferenti i porti lacuali e fluviali ed alle vie navigabili di terza e quarta classe di cui all'art. 3 della citata legge regionale, modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 66, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni, da ripartirsi in egual misura fra i due interventi.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'osservanza degli articoli 1, 5, 6 e 7 della citata legge regionale 19 gennaio 1973, numero 6.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione per lire 1.000 milioni della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976, al quale vengono altresì apportate le seguenti variazioni:

ai capitoli 265103 « Spese per opere idrauliche di quarta e quinta categoria e per quelle non classificate » e 265105 « Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe », già iscritti « per memoria » è assegnata rispettivamente la dotazione di lire 500 milioni.

Le spese come sopra autorizzate potranno essere impegnate entro il 31 dicembre 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *agosto* 1976, *prot.* 21802/9067).

(10042)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1976, n. **27.**

Norme sui consorzi B.I.M.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

inammissibile e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi istituiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ripartiscono annualmente nel proprio bilancio il fondo comune fra le comunità montane comprese in tutto od in parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salva la quota spettante ai comuni non montani compresi nei bacini medesimi.

Il riparto è effettuato tenendo conto dei diritti dei comuni in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici nell'ambito del B.I.M. e degli altri criteri seguiti dal Ministero dei lavori pubblici per ripartire i sovracanoni tra i comuni di diverse provincie compresi in un bacino.

I consorzi B.I.M., a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, destinano la quota del fondo comune spettante a ciascuna comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zonali di sviluppo e programmi annuali.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo precedente i consorzi B.I.M., entro quindici giorni dall'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunicano ogni anno alle comunità montane interessate l'entità della quota del fondo comune spettante a ciascuna di esse.

I programmi annuali delle comunità montane formulati ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, vengono comunicati, subito dopo la loro approvazione ai consorzi B.I.M. interessati, i quali predispongono, distintamente per ciascuna comunità montana, i programmi operativi per l'impiego delle quote del fondo comune in conformità al terzo comma dell'articolo precedente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *marzo* 1975 *e riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *novembre* 1975).

(10043)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762520)